

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 982 DEL 31/05/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI PISA -DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE ULSS 7 DI STUDENTI ISCRITTI AL MASTER IN INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE - PSICHIATRIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1037/24

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che al prot.n. 23434 dell'8/03/2024, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, la richiesta di stipulare una convenzione biennale per accogliere presso le strutture dell'ULSS 7, gli studenti iscritti al Master in Infermieristica in Salute Mentale e Psichiatria;

Rilevato che con successiva mail del 12/03/2024, si riceveva il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, la quale indicava quali aree di interesse le Unità afferenti al Dipartimento di Salute Mentale del Distretto 1;

Preso atto che la richiesta di tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati, e in particolare dal dr. Tommaso Maniscalco, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dal dr. Nicola Magnavita Direttore U.O.C. Psichiatria D 1 nonché dai tutor designati e dal referente organizzativo aziendale per i tirocini, con mail del 20 e del 27 maggio 2024, conservate agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di cui al testo allegato al presente atto del quale forma parte integrante, relativa allo svolgimento dell'attività di tirocinio, presso le strutture di questa Azienda, da parte degli iscritti al Master in Infermieristica in salute mentale e psichiatria;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che l'Università copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

CURRICULARI (ex Legge 24/06/1997, n. 196 e D.I. 25/03/1998 n. 142)

L'Università di Pisa - Dipartimento di *Medicina Clinica e Sperimentale* – (di seguito “soggetto promotore” – S.P.) – con sede legale in Pisa, Via Savi 10, c.a.p. 56126, P.IVA 00286820501, C.F. 80003670504, nella persona del Direttore Prof. Stefano Taddei, nato a Pisa (PI) il 13/09/1957, domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento,

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito “soggetto ospitante” – S.O.) con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti, 40, c.a.p. 36061, C.F. e P.IVA 00913430245, nella persona del Dott. Carlo Bramezza, Direttore Generale;

riguardo ai tirocini formativi e di orientamento curriculari, d'ora in avanti denominati “tirocini”, svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 L. 24 giugno 1997, n. 196, ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il MURST,

emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

3) il predetto D.I. n. 142 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;

4) il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* – prevede il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

5) il regolamento didattico del **Master in " Infermieristica in Salute Mentale - Psichiatria"** definisce le attività formative professionalizzanti, le funzioni dei tutors docenti e i luoghi in cui è possibile svolgere il tirocinio;

6) l'Università di Pisa ha interesse a coinvolgere altri enti, interessati ai contenuti e alle finalità del corso, per l'organizzazione o divulgazione del master;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

Il S.O., secondo le proprie disponibilità, accoglie presso le sue strutture, in tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, gli studenti del Master in premesse.

Il tirocinio avrà come oggetto l'acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro, finalizzata a completare il percorso formativo accademico e ad agevolare la scelta professionale attraverso uno specifico progetto formativo, a cui è strettamente vincolato. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

ARTICOLO 2 - Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese,

salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato, ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3 - Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, la formazione e l'orientamento saranno seguiti e verificati da un tutor designato dal S.P. e da un tutor individuato dal S.O..

Il tutor universitario ha la funzione di raccordo tra S.P. e S.O., ed è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione.

Il tutor dell'azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti dei tutor universitario e dell'azienda/ente;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del S.O.;
- e) gli obblighi del tirocinante, del S.P. e del S.O.;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il S.P. ed il S.O. ed è firmato dai

rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività del progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del S.P..

Il tirocinante ha parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi del tirocinio.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi

documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

h) essere in possesso delle competenze provenienti da un'adeguata formazione generale e specifica alto rischio ai sensi del D. Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e ad assolvere agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità rilasciata dal Medico Competente. Ulteriori misure di sorveglianza sanitaria rimangono a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;
- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il S.P.;
- d) segnalare l'eventuale incidente occorso nello svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al S.P.;
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del S.O. per verificare l'andamento del tirocinio;
- f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale

- interruzione/proroga e qualsiasi altra variazione relativa alla durata del tirocinio;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;
- i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

- a) nominare un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del S.O., individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio.

ARTICOLO 7 - Coperture assicurative e comunicazioni

Le coperture assicurative dei tirocinanti (Infortuni ed RCT) sono a carico del S.P.

Il S.P. assicura infatti il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. n. 177372144 del 1/01/2021 scadenza il 31.12.2024) e per infortuni (Assicurazione infortuni: POSTE ASSICURA S.p.A., polizza n. 90104, scadenza al 31.12.2024). Gli estremi delle polizze che il S.P. si impegna a rinnovare alla loro scadenza, verranno indicati nei progetti formativi. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Il S.O. ed il S.P. si

impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - Limiti numerici dei tirocinanti

Il S.O. si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni nazionali.

ARTICOLO 9 - Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data di stipula, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale del S.O.;
- b) l'uso da parte del S.O. del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
- c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 10 – Trattamento dei dati personali

Il S.P. e il S.O. garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

e che abroga la direttiva 95/46/CE”. Riguardo al trattamento dei dati personali e sensibili, i tirocinanti sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni in materia, alla pari del personale dipendente.

ARTICOLO 11 – Anticorruzione e Trasparenza

Nell’esecuzione della presente convenzione, le Parti sono tenute all’osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse. In particolare, sia il S.P. che il S.O., e per essi il loro personale, si impegnano, pena la risoluzione della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, come recepiti dai rispettivi codici di comportamento e dal Codice di comportamento dell’Università (D.R. n. 592 del 27.05.2014 e ss.mm.ii.).

ARTICOLO 12 - Bollo e registrazione

Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.



ARTICOLO 13 - Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la normativa vigente.

**Università di Pisa - Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale**

** Prof. Stefano Taddei*

Azienda ULSS 7 Pedemontana

** Dott. Carlo Bramezza*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.